

Marbre Blond DidArt APS
Via Torre San Carlo n. 584
47522 Cesena (FC)
Codice Fiscale 90081320401

Verbale di Assemblea del 20 maggio 2021

In data 20/05/2021, alle ore 18, si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede legale, l'Assemblea dell'Associazione di Promozione Sociale Marbre Blond DidArt APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alle richieste di integrazione della Regione Emilia-Romagna.

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Dr.ssa Martina FiuZZi, che, constatata la presenza di n. 8 soci aventi diritto al voto su n. 8 soci iscritti all'Associazione, **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 13, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Dr.ssa Brenda Casadei.**

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alle richieste di integrazione della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente comunica che l'Organo di amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche vengono richieste dalla Regione Emilia-Romagna al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione nei Registri regionali delle APS.

Si procede alla lettura del nuovo statuto, evidenziando che si interviene a modificare in particolare gli articoli 6 – Procedura di ammissione e diritti degli associati; art. 9 - Decadenza, recesso ed esclusione dell'associato; art. 15 - Organo di amministrazione; art. 16 – Presidente; art. 17 – Organo di Controllo; art. 18 – Organo di Revisione con la precisazione, altresì, che l'art. 26 viene eliminato, in quanto l'Associazione è soggetta ab origine alla disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

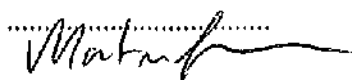
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

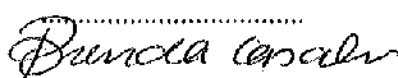
Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante





r_emiro.Giunta - Prot. 27/05/2021.0524901.E

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Marbre Blond DidArt APS"

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. da 14 a 42 del Codice civile, della L. 06.06.2016, n. 106, del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 03.08.2018, N. 105, e ss mm, nonché dalla L. 17.05.1983, n. 217 e dalla L.R. dell'Emilia Romagna 01.02.2000 n. 4 e successive disposizioni attuative, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Marbre Blond DidArt APS**", di seguito definita per brevità anche "Associazione".

L'Associazione di promozione sociale Marbre Blond DidArt APS intende operare in forma di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e opera senza fini di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cesena (FC).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della normativa regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Per l'interpretazione del presente Statuto si rimanda alle regole codicistiche sull'interpretazione dei contratti ed ai criteri fissati all'articolo 12 delle preleggi del Codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, prevalentemente in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, incentrate sul desiderio di offrire un servizio socio-culturale che, stimolando l'intelligenza emotiva dei bambini attraverso un

approccio arte-terapeutico e psicomotorio, offre ai medesimi di sperimentare l'auto-consapevolezza delle proprie capacità espressive e cognitive.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**art. 5, co. 1, lett. d, D.lgs. 117/2017**);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (**art. 5, co. 1, lett. f, D.lgs. 117/2017**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 (**art. 5, co. 1, lett. i, D.lgs. 117/2017**);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**art. 5, co. 1, lett. l, D.lgs. 117/2017**).

L'Associazione intende realizzare tali attività mediante le seguenti azioni, che vengono identificate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. realizzare percorsi didattico-artistici e psicomotori dedicati a bambini in età scolare e pre-scolare, ricompresi nella fascia d'età da tre a dieci anni, volti a condurli alla scoperta del mondo dell'arte e, mediante percorsi esperienziali, incentrati sulle arti espressive e pittoriche, ovvero anche sulla scoperta e osservazione di ciò che è bello, oltre che sulla costruzione di oggetti o elaborati con materiali anche di recupero, siano orientati precocemente ad affinare le proprie competenze personali;
2. realizzazione di progetti educativi nell'area del disagio e di interventi differenziati diretti, attraverso progetti interdisciplinari incentrati sulle Arti terapeutiche, al miglioramento delle competenze relazionali e creative, al potenziamento educativo e di supporto espressivo e alla stimolazione dell'immaginario nei soggetti svantaggiati, anche in collaborazione con enti locali e statali, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Universitarie;
3. promozione e realizzazione di laboratori creativi e percorsi di espressività (arte – musica – teatro – scrittura – arti multimediali), in particolare per bambini versanti in situazioni di disagio di vario genere anche in collaborazione con le realtà locali e le associazioni di cooperazione allo sviluppo;
4. progettazione di spazi e trasformazione di ambienti degradati, in particolare attraverso percorsi di progettazione partecipata, coinvolgendo in prima persona le risorse umane del posto e con uso di materiali semplici o di riciclaggio.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017, purché ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di amministrazione in conformità alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

Le suddette attività, o quelle direttamente connesse, sono rivolte agli Associati, ai loro familiari e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Salvo successiva modifica normativa più favorevole, il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

ART. 6 – Membri dell'Associazione e criteri di ammissione dei soci

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che intendono perseguire le finalità e aderire al presente Statuto.

Gli Associati godono degli stessi diritti e doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni o esclusioni devono essere motivate e strettamente derivate dalla necessità di perseguire e rispettare le finalità di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere Associati sia persone fisiche, sia altre Associazioni di promozione sociale, e sia altri Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro, così come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e gli Enti, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La domanda di ammissione all'Associazione è presentata all'Organo di amministrazione, che accetta le domande e contestualmente ne cura anche l'annotazione nel Libro dei soci.

L'eventuale reiezione della domanda da parte dell'Organo di amministrazione deve essere sempre motivata e comunicata entro sei giorni dalla presentazione della domanda; l'aspirante socio non

ammesso ha facoltà di presentare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

La qualifica di socio viene acquisita al momento dell'accettazione della domanda.

È ammessa la richiesta di adesione all'associazione da parte di minorenni o di altre categorie di soggetti svantaggiati. La domanda di ammissione dei medesimi, tuttavia, dovrà essere ratificata e controfirmata da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale o comunque dal legale rappresentante, sia esso il tutore, l'amministratore di sostegno o il curatore.

Gli Associati minorenni o gli appartenenti ad altra categoria di soggetti svantaggiati non possono essere ammessi all'elettorato passivo dell'Associazione. Sono ammessi all'elettorato attivo, rappresentati dai genitori esercenti la potestà genitoriale o dal legale rappresentante.

In caso di domanda di ammissione presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dei medesimi. Essi sono ammessi sia all'elettorato attivo che passivo, ma il diritto è riconosciuto in capo a persone fisiche e quindi in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) godere personalmente dell'elettorato attivo dal momento della propria ammissione. In caso di Associati persone fisiche minorenni o svantaggiate, persone giuridiche o enti collettivi, solo ed esclusivamente in persona del rappresentante legale pro-tempore. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- 3) godere dell'elettorato passivo dal momento della propria ammissione. Il diritto ad accedere a cariche associative è riconosciuto in capo a persone fisiche maggiorenni – non a persone fisiche minorenni o svantaggiate. Nel caso di persone giuridiche o Enti, tale diritto è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o mandatari;
- 4) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 5) prendere visione di tutti gli atti deliberativi, dei Libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di chiederne copia, mediante richiesta scritta indirizzata all'Organo amministrativo, il quale dovrà darne riscontro entro il termine di sei giorni.

Gli Associati sono obbligati a:

- 1) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi;



- 2) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti o differiti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- 4) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- 5) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 – Decadenza, recesso ed esclusione dell'associato

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica decadenza dalla qualità di associato, trascorso un mese dalla scadenza.

L'Associato può anche recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul Libro Soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative, infatti, non sono ripetibili nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

ART. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea degli Associati,
- Organo di amministrazione,
- Presidente,
- Organo di controllo (eventuale),
- Organo di revisione (eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritti nel Libro dei soci. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e l'Organo di Amministrazione provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o rendiconto consuntivo, e ogniqualvolta il Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione della data, dell'orario, del luogo e dell'ordine del giorno della stessa e della sua prosecuzione in caso di interruzione dei collegamenti in teleconferenza da remoto, oltre che della data di seconda convocazione.



L'avviso di convocazione deve, in ogni caso, essere inviato al domicilio fisico o digitale degli Associati risultante dal Libro dei soci, oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti i dati sensibili delle persone fisiche.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

Le adunanze possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza.

Per le modalità di verbalizzazione delle adunanze, si rimanda al successivo art. 14 del presente Statuto.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve:

- 1) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 2) nominare e revocare, quando previsti, l'organo di revisione e l'organo di controllo;
- 3) approvare il bilancio o rendiconto, relativamente a ogni esercizio;
- 4) stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- 5) deliberare sulle istanze di riesame dei non ammessi all'Associazione, in caso di rigetto della relativa domanda di ammissione da parte dell'Organo amministrativo;
- 6) fissare le linee di indirizzo dell'attività associativa, alle quali dovranno attenersi gli organi sociali;
- 7) deliberare la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 8) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 9) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 10) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza, in particolare indica le linee di orientamento e di indirizzo, in base alle quali l'Organo di amministrazione individua le ulteriori attività, diverse da quelle di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017, che intende perseguire l'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, la fusione o la scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13 - Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, anche se rappresentati per delega.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, mediante delega scritta anche apposta in calce all'avviso di convocazione, da conservarsi nel Libro dei verbali.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe, se il numero degli Associati è inferiore a cinquecento, ovvero di cinque deleghe se il numero è pari o superiore a cinquecento.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo, né ai dipendenti.

È ammesso l'intervento e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione. L'espressione di voto è ammessa altresì per corrispondenza o in via elettronica.

Ciò, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Per la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la partecipazione e il voto favorevole di metà più uno degli Associati risultanti dal Libro soci.

In seconda convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione è richiesta la presenza, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Le adunanze possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza.

La valutazione sulla opportunità di ricorrere a questa modalità di partecipazione viene svolta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, cui compete l'organizzazione dell'adunanza.



L'avviso di convocazione dovrà specificare lo strumento di telecomunicazione prescelto per ogni singola adunanza per consentire agli Associati di collegarsi da remoto, avendo cura di garantire il principio di parità di trattamento di tutti gli aventi diritto.

La riunione s'intenderà svolta nel luogo in cui si ritroveranno in compresenza il Presidente ed il soggetto verbalizzante per avviare l'adunanza.

I mezzi di telecomunicazione utilizzati devono consentire al Presidente l'identificazione degli Associati intervenuti e l'attribuzione della provenienza del voto.

Il verbale dovrà attestare quali intervenuti siano dislocati altrove, preferibilmente indicando da dove e attraverso quali mezzi avvenga il collegamento, se le dichiarazioni percepite dal verbalizzante giungano a lui direttamente (ad esempio attraverso dichiarazioni scritte via mail) o attraverso strumenti di comunicazione audiovisivi (ad esempio attraverso dichiarazioni rese in collegamento).

Nel verbale si darà atto se il collegamento con i soggetti collegati da remoto sia stato effettivo e continuo, consentendo ad essi una piena partecipazione e interazione.

A tutti gli intervenuti in collegamento da remoto deve essere consentito infatti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di poter visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Fermo il diritto degli Associati di poter esaminare preventivamente i documenti sui quali verte la discussione e la delibera, qualora non sia stato possibile condividerli con congruo anticipo, si potrà ricorrere all'ausilio di apposite piattaforme elettroniche che consentano la condivisione di documenti durante l'Assemblea.

Nel caso in cui il collegamento difetti sin dall'inizio, ossia prima della costituzione dell'Assemblea, i lavori assembleari non potranno essere validamente iniziati.

Qualora il collegamento venga meno durante lo svolgimento dei lavori, il Presidente ne dispone la temporanea interruzione e, in caso non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi utili, l'Assemblea deve essere definitivamente tolta e rinviata alla data fissata nell'avviso di convocazione per la prosecuzione di detta Assemblea.

Se, infine, l'interruzione del collegamento si verifica durante le votazioni, queste dovranno essere ripetute, essendo altrimenti il Presidente impossibilitato a proclamarne il relativo esito. Il verbale dovrà dare atto di tutte le eventuali anomalie ed interruzioni del collegamento e dei rimedi adottati al fine di poterne giudicare la congruità e la validità.

ART. 15 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

Esso resta in carica per sei anni e i suoi membri possono essere rieletti per altri due mandati. Le cariche sociali sono senza scopo di lucro e gratuite.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile e, in caso di conflitto di interessi dei medesimi, si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno dei membri dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva, salvo casi di necessità e urgenza, in cui l'Organo di amministrazione può provvedere a detta sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati immediatamente successiva, il quale rimane in carica sino allo scadere dell'incarico dell'intero Organo di amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e il rispetto delle norme di legge e del presente Statuto;
- predisporre il bilancio, o rendiconto;
- delibera sulle domande di adesione e in merito all'esclusione degli Associati;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea degli Associati.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, o ancora, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi anche per e-mail, con preavviso di almeno dieci giorni. In difetto della convocazione scritta, l'Organo di amministrazione si intende validamente costituito se sono presenti tutti i suoi membri.

Esso è convocato ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta.

L'Organo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Se l'Organo di amministrazione è composto di soli tre membri, è validamente costituito e può deliberare in presenza di tutti i membri.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni, qualora non sia stato preventivamente nominato un Segretario, sono sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto l'adunanza e vengono conservati agli atti.

Le adunanze dell'Organo di amministrazione possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in tele-conferenza. Si rimanda al precedente art. 14 per le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni e per la validità delle deliberazioni.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente, eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri, ha il compito di presiedere l'Organo di amministrazione e l'Assemblea degli Associati, di stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e di presiederle, nonché di coordinare l'attività dell'Associazione con potere di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive stabilite dagli organi sociali, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i pieni poteri.

In tal caso, egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata dell'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni spettanti al Presidente sono svolte dal Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione.

ART. 17 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre Controllori Effettivi, scelti tra non associati.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo nomina, tra i suoi componenti effettivi, il Presidente dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente dell'Organo di controllo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi. In caso di cessazione dall'incarico di uno dei Controllori Effettivi dell'Organo di Controllo in composizione collegiale subentrerà il Supplente che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo a composizione collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da uno Supplente) o da un Collegio di Controllori (e da due Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c..

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

L'Organo di controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 4) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- 5) può in qualsiasi momento procedere (come pure ciascuno dei suoi membri individualmente) ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal suo Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

L'adunanza del Collegio dei Controllori è presieduta dal Presidente del collegio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di astensione dal voto si considera come assenza del dichiarante dall'adunanza.

Non sono ammessi i voti per delega o corrispondenza.

Le adunanze del Collegio dei Controllori possono svolgersi anche per il tramite di strumenti di telecomunicazione, come video-conferenze a mezzo piattaforme digitali o in teleconferenza, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, purché vengano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i membri del Collegio medesimo.

Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo è interamente gratuito.

ART. 18 - Organo di Revisione

È nominato facoltativamente dall'Assemblea, ove non si renda obbligatorio nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017. È formato da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea, fra i non Associati. Resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile per due mandati. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

ART. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli Associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi della cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, co. 2, D. Lgs. n. 117/2017 ed è sottoposta all'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo, o rendiconto, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati in una alla convocazione dell'Assemblea che ne ha espressamente inserito la discussione e l'approvazione come punto all'ordine del giorno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 5, e nei limiti imposti dall'art. 36 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 25 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle altre norme di legge e ss.mm. in materia.

Cesena, 20 maggio 2021

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
25 MAG. 2021 Serie 3 al N. 221
Inviato il _____
pagato € _____
Euro _____



IL FUNZIONARIO
Paolo Buconi



r_emiro.Giunta - Prot. 27/05/2021.0524901.E